



Città di Tortona
Provincia di Alessandria

Settore Sviluppo Economico
Servizio Attività Economiche

Proposta n. 3225/2018

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 283 del 14/12/2018

**OGGETTO: DISCIPLINA DELLE VENDITE DI FINE STAGIONE O SALDI PER IL PERIODO
INVERNALE ED ESTIVO DELL' ANNO 2019.**

IL DIRIGENTE

Ritenuto di dover intervenire al fine di disciplinare l'esercizio delle vendite al pubblico di fine stagione o saldi per il periodo invernale ed estivo dell'anno 2019, rispetto ai prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro una certa stagione o entro un breve periodo di tempo;

Visto l'art. 15, comma 3 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;

Visto l'art. 14, 14-bis e 15 della L.R. 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i.;

Richiamati gli artt. 36 e 38 del vigente adeguamento del Regolamento di Polizia locale ai sensi della L.R. 12 novembre 1999, n. 28, in relazione all'art. 6, comma 5 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;

Visto l'art. 78, comma 4 del vigente Statuto comunale;

Sentite al riguardo le locali associazioni imprenditoriali di categoria del commercio;

Vista la D.G.R. Piemonte N. 3-8048 del 12 dicembre 2018;

DISPONE

che le vendite di fine stagione o saldi da tenersi nel periodo invernale ed estivo nell'anno 2019 sono regolate come segue:

1) il periodo di effettuazione delle suddette vendite per il periodo invernale va **da sabato 5 gennaio 2019 a venerdì 1° marzo 2019**, entrambe le anzidette date comprese, cioè per 8 (otto) settimane consecutive (pari a 56 – cinquantasei - giorni naturali e consecutivi, entrambe le date iniziali e finali comprese);

2) il periodo di effettuazione delle suddette vendite per il periodo estivo va **da sabato 6 luglio 2019 a venerdì 30 agosto 2019**, entrambe le anzidette date comprese, cioè per 8 (otto) settimane consecutive (pari a 56 – cinquantasei - giorni naturali e consecutivi, entrambe le date iniziali e finali comprese);

3) nei 30 (trenta) giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione, sia invernali che estive, non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo;

La presente prescrizione non si applica alle vendite promozionali effettuate "sottocosto", così come definite dall'art. 15, comma 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

4) le asserzioni pubblicitarie relative alle vendite di fine stagione o saldi devono essere presentate in modo non ingannevole per il consumatore, nonché devono contenere la natura, la durata e l'oggetto della vendita stessa: in particolare, deve essere espressa la percentuale oppure le percentuali di sconto praticate. Nel caso in cui nella pubblicità si faccia riferimento ad articoli identificati è necessario indicare, per tali prodotti: il prezzo normale di vendita, la percentuale di sconto praticata ed il prezzo finale di vendita scontato;

5) nelle vetrine interne ed esterne dell'esercizio commerciale lo sconto o il ribasso deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve comunque essere esposto al pubblico, così come deve essere esposto il prezzo finale di vendita scontato;

- 6) l'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno almeno 3 (tre) giorni prima della data prevista per l'inizio delle anzidette vendite, indicandone il periodo di svolgimento e l'osservanza delle modalità di svolgimento della vendita di fine stagione stabilite dal Comune a tutela dei consumatori;
- 7) a decorrere dall'inizio della vendita di fine stagione e fino al suo termine, sia per il periodo invernale che per quello estivo, è vietato introdurre nei locali dell'esercizio interessato, e relative pertinenze, ulteriori merci, anche in conto deposito, appartenenti allo stesso genere di quelle poste in saldo;
- 8) le merci offerte in saldo debbono essere separate in modo chiaro ed inequivocabile da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie oppure alle altre contemporanee condizioni straordinarie;
- 9) in ogni caso, nelle vendite di fine stagione o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione "vendite fallimentari", come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone;
- 10) gli organi di vigilanza del Comune hanno la facoltà di accedere al punto di vendita per effettuare i necessari controlli.

Le violazioni alle presenti disposizioni sono punite ai sensi dell'art. 22, commi 3, 6 e 7 del D.Lgs. 114/1998, come richiamato dall'art. 15 della L.R. Piemonte 12/11-1999, n. 28 e s.m.i.;

In caso di particolare gravità o di recidiva, il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni.

Tali disposizioni non si applicano alle vendite disposte dall'Autorità Giudiziaria od a seguito di esecuzione forzata.

Il Settore Polizia Municipale è incaricato della vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Tortona li, 14/12/2018

**IL DIRIGENTE
BAGNERA CLAUDIO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)